

## SI PUO' EVITARE LA VISITA FISCALE INPS DURANTE LA MALATTIA ?

Sappiamo tutti che la richiesta di anche un solo giorno di malattia comporta il dovere di attenersi alle disposizioni di reperibilità alla visita fiscale, ovvero, al controllo al proprio domicilio, od al domicilio appositamente indicato se nel caso di domicilio temporaneo non di residenza, al fine non di controllo della presenza del lavoratore, ma un vero accertamento delle reali condizioni di patologia e prognosi. Contrariamente a ciò che molti pensano, il medico fiscale, adibito a tale controllo, può essere inviato sin dal primo giorno di malattia, infatti, il medico curante inviando in via telematica il certificato, fa in modo che l'Inps lo riceva in tempo reale e di conseguenza si attivi per l'effettuazione dei relativi controlli. Precisiamo che, per quanto concerne la pubblica amministrazione, la visita fiscale può essere effettuata già dal primo giorno, quando la malattia è attaccata ad un giorno, comunemente detto libero, il quale può non essere necessariamente un festivo, ma anche un periodo di ferie o permessi, od il sabato. Proseguendo, è utile dire che non tutti i casi di malattia, prevedono l'obbligo della sottoposizione alla visita fiscale, infatti, alcune particolari patologie o quadri clinici escludono sia la fattibilità che l'opportunità dell'accertamento in questione, nel merito sia il Job Act, con il decreto dell'11 giugno 2015, sia gli ultimi chiarimenti forniti dall'Inps, hanno esteso a tutti i lavoratori i casi di esclusione, che prima erano solamente propri e limitati al personale statale, lasciando al medico curante la decisione discrezionale dell'esonero al controllo. Pertanto i casi in cui il lavoratore viene esonerato da tale obbligo sono :

- Ricovero presso una struttura sanitaria (infatti tale visita non è ammissibile in ospedale)
- Presenza di grave patologia, la quale richiede una terapia salvavita (dializzati, pazienti con patologie oncologiche, ecc.)
- Gli infortuni o le malattie professionali
- Tutte le patologie che sono legate ad una menomazione od invalidità del lavoratore
- Una visita fiscale già effettuata per la stessa malattia, ovvero, per intesa, una nuova visita fiscale effettuata nello stesso periodo di prognosi, ma tuttavia possibile un nuovo controllo se trattasi di ricaduta

Inoltre l'esonero dalla visita fiscale avviene anche attraverso il tramite della richiesta del medico curante, infatti, nei vari chiarimenti effettuati, l'Inps, dichiara che il medico curante o, se del caso, il personale della struttura sanitaria che ha in carico il lavoratore, possono indicare loro stessi nel certificato telematico di malattia i casi in cui il lavoratore viene esonerato dall'obbligo di reperibilità per la visita fiscale. Questo procedimento, avviene grazie l'inserimento nella procedura telematica di un apposito codice, cosiddetto Codice E, così facendo, il personale sanitario che invia la certificazione inerente lo stato di malattia all'Inps può esonerare in automatico il lavoratore dall'obbligo della visita fiscale, anche in virtù del fatto che tale codice

comporta in automatico l'esclusione del certificato di malattia dalla banca dati dei lavoratori che potrebbero essere sottoposti a visita fiscale. Ovviamente, l'esclusione deve essere attentamente valutata dal curante per far sì che vengano posti in essere pregiudizi non solo per il lavoratore, ma anche nei confronti dell'Inps. Detto ciò, si può dire che i casi di giustificazione per l'assenza alla visita fiscale, al di fuori delle ipotesi di esonero dal controllo, ovvero, nel caso il lavoratore risulti assente agli accertamenti sanitari, sono :

- L'effettuazione di visita medica od un accertamento sanitario diagnostico durante le fasce orarie di reperibilità
- La sottoposizione a cure mediche sempre durante le fasce orarie di reperibilità, ma in tal caso bisognerà avvisare per tempo l'Inps od il datore di lavoro, avendo cura di farsi rilasciare, per una esibizione a posteriori, un'apposita attestazione
- Assenza per cause di forza maggiore, ovvero, per evitare gravi danni all'incolumità propria o dei famigliari
- Visita al di fuori delle fasce di reperibilità, i cui orari sono diversi a seconda si tratti di pubblico o privato

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente al controllo fiscale, esso ha 15 giorni di tempo per giustificare la propria assenza, nel caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale esso sarà sanzionato con la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, nel caso di assenza alla seconda convocazione, visita ambulatoriale, esso perderà il 50% della retribuzione dei rimanenti giorni, invece, per la terza assenza, il lavoratore perderà l'intera retribuzione. Terminiamo con il dire che a volte, situazioni che possiamo definire "anomale" possono far risultare il lavoratore assente alla visita fiscale, pur esso trovandosi in casa, la giurisprudenza però, reputa questi casi come insufficienti a giustificare l'ipotetica assenza, situazioni che elencate di seguito sono :

- Campanello o citofono mal funzionante
- Il non aver sentito suonare o bussare
- La mancanza del cognome del lavoratore sul campanello
- La mancata comunicazione della variazione del domicilio
- Il non potersi alzare dal letto
- Commissioni urgenti da espletare

Anche se considerate serie, purtroppo, non vengono considerate valide ai fini giustificativi dell'assenza in base al principio per cui il lavoratore è tenuto ad adottare tutti i possibili accorgimenti per acconsentire al medico incaricato della visita fiscale, di effettuare l'idonea visita nelle fasce di reperibilità

- Fonte Inps, messaggio 4752/2015

Ivano Simonato